



COMUNE DI VALDAGNO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ CIRCENSE E
L'UTILIZZO DI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE SELVATICHE ED ESOTICHE
NEGLI SPETTACOLI ED ALTRI INTRATTENIMENTI**

Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 77 del 27 novembre 2018

Il Segretario Generale
f.to dott. Giuseppe Lavedini



INDICE

Art. 1 – Area.....
Art. 2 - Criteri di concessione e presentazione della domanda.....
Art. 3 - Presentazione della domanda.....
Art. 4 - Documentazione sugli animali.....
Art. 5 - Documentazione sugli animali da esibire agli organi di controllo.....
Art. 6 - Requisiti delle strutture di detenzione.....
Art. 7 - Trasporto degli animali.....
Art. 8 - Stabulazione degli animali.....
Art. 9 - Somministrazione di cibo agli animali.....
Art. 10 - Requisiti minimi di detenzione.....
Art. 11 - Criteri specifici per specie e requisiti strutturali.....
Art. 12 - Violazioni e sanzioni.
Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali.....
Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento.....

Art. 1 - Area

I circhi sono ammessi nell'area comunale sita in viale Regina Margherita n.____ o in ulteriori aree attrezzate anche di proprietà privata solo previa verifica urbanistica e sanitaria da parte dei servizi competenti. Sono vietate le installazioni in aree non idonee e non previste dal presente regolamento. Ogni onere economico per l'occupazione dell'area e per la fornitura dei servizi è a carico del richiedente. In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area o per motivi di pubblico interesse, l'autorizzazione potrà essere negata o revocata dal Comune.

Art. 2 - Criteri di concessione e presentazione della domanda

La presenza dei circhi è consentita in due periodi l'anno:

- periodo primaverile: dal 01 febbraio al 15 aprile;
- periodo autunnale: dal 01 ottobre al 15 dicembre.

Le domande, inviate attraverso Suap (www.impresainungiorno.gov.it) o attraverso l'apposito modello per le manifestazioni pubbliche da compilare *on line* nel sito del comune, devono pervenire nel periodo compreso dai 4 ai 2 mesi prima della data della manifestazione.

L'amministrazione stilerà una graduatoria secondo la data di arrivo delle richieste.

L'amministrazione comunale si riserva di escludere complessi che non ritenga adeguati all'importanza della piazza, o che abbiano commesso infrazioni in occasione delle precedenti concessioni rilasciate.

Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali.

Nell'ambito del territorio comunale sono disciplinate le attività dei complessi circensi al fine di assicurare agli animali le migliori condizioni di mantenimento, stabulazione e utilizzo.

I circhi devono attenersi ai principi enunciati dalla Dichiarazione Universale Unesco dei Diritti dell'Animale proclamata a Parigi in data 15.10.1978 e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali; in particolare, al Regolamento (CE) n. 1739 del 21/10/2005 che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri e alle Linee Guida CITES per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, emanate dalla Commissione Scientifica del Ministero dell'Ambiente il 19/4/2006 che integrano le precedenti promulgate il 10/5/2000.

I principi CITES elencati di seguito sono recepiti dall'Amministrazione Comunale con il presente regolamento.

Art. 3 - Presentazione della domanda

Il circo utilmente collocato nella prima posizione in graduatoria deve completare la domanda di cui all'articolo 2 con il pagamento dei diritti di segreteria e con indicazione di:

- generalità del titolare (dati anagrafici completi, di residenza o domicilio, eventuale recapito postale al quale inviare le comunicazioni, numero di partita IVA ovvero di codice fiscale, numero telefonico e pec di riferimento) con fotocopia del documento di identità;
- indicazione del soggetto delegato a mantenere i rapporti con il Comune con fotocopia del documento di identità e riferimento telefonico;

- tipologia, caratteristiche e misure di ingombro di tutte le strutture presenti utilizzate per gli spettacoli e per le attività connesse (somministrazione di alimenti e bevande, sosta spettatori, cassa, percorso di visita agli animali);
- copia della licenza di attività circense rilasciata dal Comune di residenza;
- copia della polizza assicurativa, in validità per il periodo richiesto, per la copertura di danni per responsabilità civile verso terzi e relativa quietanza di pagamento;
- copia del codice identificativo della struttura, ai sensi del Decreto 18.05.2007 e successive modifiche e integrazioni;
- copia della documentazione tecnica delle strutture, attestante le condizioni di sicurezza e solidità, comprensiva di collaudi annuali, conformità antincendio di strutture e arredi, schemi e dichiarazioni degli impianti, nominativi della squadra di sicurezza antincendio (con copia degli attestati antincendio rilasciati da un Comando dei Vigili del Fuoco) ai sensi degli artt. 69 e 80 del R.D. 18.06.1931 n. 773 (TULPS), del R.D. 06.05.1940, n. 635 (Regolamento applicativo) e successive modifiche e integrazioni;
- fotografie dettagliate del complesso e programma artistico presentato;
- dati anagrafici e di residenza del responsabile della somministrazione di alimenti e bevande, in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione stabiliti dalla normativa vigente.

Se l'attività prevede la possibilità di visita allo zoo:

- una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti la garanzia della presenza di uno o più operatori del circo per l'accompagnamento e la vigilanza sui visitatori e la garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico tra visitatori ed animali.

Al richiedente, qualora sostasse in area pubblica gestita direttamente dal Comune anche solo parzialmente, è richiesto un deposito cauzionale, commisurato all'estensione dell'area, che deve essere versato al Comune prima dell'installazione delle strutture, pena la non concessione dell'autorizzazione.

Art. 4 - Documentazione sugli animali

Tutti i circhi con animali al seguito devono integrare la domanda presentata, almeno 15 giorni prima dell'arrivo, con la scheda informativa circhi che comprende:

- elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere trasportati e/o ospitati;
- elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
- dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
- copia della planimetria, datata e firmata da tecnico abilitato, delle strutture interne ed esterne destinate agli animali;
- elenco dettagliato del personale dipendente e/o consulente utilizzato per la detenzione e la cura degli animali, con relativi dati anagrafici, qualifiche e corsi professionali;
- piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati, concordato col veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali;
- piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e

delle diverse esigenze degli esemplari presenti. Deve essere inoltre indicato il luogo nel quale sono conservati gli alimenti;

- copia dell'idoneità prefettizia alla detenzione di specie pericolose;
- copia delle pagine del/dei registro/i CITES evidenziando gli specimen che saranno presenti a Valdagno;
- copia del contratto con un veterinario e/o consulente sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore. Tale contratto deve prevedere:
- impostazione del programma di medicina preventiva;
- diagnosi tempestiva e conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi;
- effettiva presenza e indicazione del nominativo di un sostituto veterinario in grado di intervenire presso il Comune di Valdagno;
- interventi di pronto soccorso;
- eventuale pratica di eutanasia;
- consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi e delle gabbie degli animali con accurata descrizione delle metrature previste per ogni specie (misure interne ed esterne), dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione e delle necessità nutrizionali.

Tutti gli animali al seguito devono essere identificati in modo individuale e permanente utilizzando la mappatura del DNA ovvero l'applicazione di microchip o marche auricolari ovvero l'esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggio ovvero anelli inamovibili; devono inoltre essere fotografati.

Tutti gli animali non adeguatamente identificabili sono considerati detenuti illegalmente e segnalati alle autorità preposte.

La copia del/dei registro/i CITES verrà trasmessa al competente Servizio Cites Territoriale di Valdagno non appena perverrà al Comune.

Art. 5 - Documentazione sugli animali da esibire agli organi di controllo

Per consentire un costante monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, i circhi devono mantenere un registro di carico-scarico degli animali presenti e le cartelle cliniche di ogni animale. Tali documenti devono essere messi a disposizione del medico veterinario e della Commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli.

L'avviso di convocazione della Commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli per l'esame delle richieste viene trasmesso contestualmente ai capigruppo consiliari.

Nel registro di carico-scarico devono essere indicati:

- specie, sesso, età e dettagli identificativi;
- data di acquisizione o prestito;
- origine e provenienza.

Nelle cartelle cliniche di ogni animale devono essere presenti:

- dettagli sulla natura di eventuali malattie e ferite;
- dettagli dell'eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticate;
- dettagli sui processi di cura e riabilitazione;

- effetti del trattamento;
- eventi riproduttivi e destinazione della prole;
- diagnosi post mortem.

Certificati di registrazione previsti dalle normative CITES devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione di organi o commissioni di controllo, (è obbligo di legge ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e del Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio 8 gennaio 2002).

Art. 6 - Requisiti delle strutture di detenzione

Le strutture di mantenimento e stazionamento degli animali devono essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

Le strutture devono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura loro di cibo.

Al momento dell'attendamento del circo gli animali devono avere a disposizione un adeguato habitat, rispondente alle diverse esigenze di spazio fisico, al fine di minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati.

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura del circo, per la quale è stata rilasciata idoneità o autorizzazione.

Art. 7 - Trasporto degli animali

I metodi di trasporto degli animali devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. Non deve essere imposta la vicinanza di specie non compatibili tra loro, garantendo adeguati spazi fisici agli esemplari trasportati.

Il personale adibito al trasporto degli animali deve essere in grado di fornire agli organi di controllo tutte le autorizzazioni e certificazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Art. 8 - Stabulazione degli animali

Ogni circo deve disporre di un piano di pulizia e disinfezione aggiornato dei luoghi adibiti allo stazionamento degli animali, nonché di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

Le strutture che ospitano gli animali devono essere regolarmente pulite e disinfestate, con prodotti atossici dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione ed al trattamento antiparassitario (interno ed esterno) e di eventuali roditori. A tale scopo le strutture devono essere realizzate in modo da garantire un buon drenaggio dei liquidi di lavaggio.

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere mantenuti in strutture attigue (in particolar modo se le specie sono in rapporto preda-predatore).

La struttura deve garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizioni intraspecifica e legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, gerarchie sociali e/o differenze di età.

Art. 9 - Somministrazione di cibo agli animali

A ogni individuo deve essere garantita adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario del circo, aggiornato all'anno corrente ed alle singole specie presenti.

Il cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

La dieta deve essere completa e bilanciata.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati per l'alimentazione degli animali del circo.

Deve essere disponibile in ogni momento acqua fresca e pulita, cambiata con ragionevole frequenza, fatta eccezione per quelle specie la cui fisiologia comporta diverse esigenze. I contenitori devono consentire un'adeguata presenza di acqua, non pericolosi e facilmente lavabili.

L'approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie animali vigenti in materia, anche al fine di prevenire la trasmissione di patologie agli e tra animali.

Art. 10 - Requisiti minimi di detenzione

Per le specie animali non oggetto di divieto o limitazione devono essere rispettati i requisiti minimi di detenzione, condizione necessaria per evitare l'integrazione del reato di maltrattamento di animali.

Tutti gli animali al seguito del circo devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature inferiori a 10° C devono disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Gli spazi esterni devono sempre presentare sia aree soleggiate sia d'ombra.

È sempre vietato frustare gli animali e privarli di acque e cibo, anche ai fini del loro addestramento. Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

La presenza dei requisiti minimi di detenzione di tutti gli animali è verificata anche a campione dal competente servizio veterinario dell'Ulss di zona, idoneamente supportato dai tecnici comunali dei quali verrà ritenuta necessaria la presenza.

Art. 11 - Criteri specifici per specie e requisiti strutturali

CAMELIDI

Famiglia comprendente il cammello, il dromedario, la vigogna, il guanaco, l'alpaca e il lama.

Le strutture interne devono avere dimensioni minime di almeno 12 mq per individuo di grandi dimensioni (dromedario, cammello) e 6 mq per ogni animale in più; 8 mq per 1 animale di medie dimensioni (alpaca, lama, vigogna) e 4 mq per ogni animale in più. Lo spazio loro riservato deve essere fornito di lettiera e di oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Le strutture esterne devono avere dimensioni minime di almeno 200 mq per 2-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq per 2-3 esemplari (15 mq per ogni animale in più). Gli animali devono avere libero accesso alle strutture esterne per almeno 8 ore al giorno. Il terreno deve essere di terra e sabbia con rami o arbusti per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere a un'area protetta dal vento e dalle intemperie, non devono essere legati, possono essere tenuti insieme agli equini, in piccoli gruppi (meglio se a coppie). I maschi possono talvolta presentarsi aggressivi, pertanto devono poter essere separati dagli altri animali. Non è comunque possibile tenere più maschi insieme, a meno che non si tratti di esemplari abituati a vivere insieme da lungo tempo in convivenza pacifica.

I camelidi sono tutte specie erbivore e devono essere alimentate con erba, fieno, frutta, verdure e foglie. Possono essere aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

Durante gli spettacoli tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca addomesticati, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico perché possono mordere.

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati.

ZEBRE

Le strutture interne devono avere dimensioni minime di 8 mq. per animale, essere protette da correnti d'aria e temperatura stabile sopra i 12° C. Il terreno deve avere una lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Le strutture esterne devono avere dimensioni minime di 150. mq. fino a 3 esemplari (20mq. per ogni ulteriore individuo). Gli animale devono averne libero accesso almeno per 8 ore giornaliere, essere protetti dal vento e dalle intemperie, con la presenza di rami o arbusti per stimolare il loro interesse e con un terreno naturale o sabbia. Se il terreno non è sabbioso devono essere comunque previsti dei bagni di sabbia.

Gli animali non devono essere legati e in caso di temperature al di sotto dei 12° C devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura raggiunga tale soglia.

BISONTI, BUFALI E ALTRI BOVIDI SELVATICI

Le strutture interne. devono avere dimensioni minime di 25 mq. per animale, quelle esterne almeno di 250 mq. fino a 3 esemplari (50 mq. per ogni ulteriore individuo).

È assolutamente vietato legare gli animali a qualsivoglia struttura, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari afferenti al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

STRUZZI E ALTRI RATITI

Le strutture interne devono avere dimensioni minime di 15 mq. per individuo, quelle esterne di almeno 250 mq. fino a 3 esemplari (50 mq. per ogni ulteriore individuo).

È assolutamente vietato legare gli animali a qualsivoglia struttura, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari afferenti al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

GRANDI FELINI

Le strutture interne devono avere una superficie minima di 8mq. per individuo e un'altezza minima di 2,20 mt. Devono essere creati settori separati per la suddivisione gerarchica degli animali, la struttura deve avere le pareti termicamente isolanti, garantire la presenza di tavole a differenti altezze (affinché gli animali possano arrampicarsi e sdraiarsi) e dei pannelli utilizzati dagli animali per sottrarsi alla vista del pubblico.

Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta del sole. Il terreno deve essere isolato dal freddo ed essere provvisto di lettiera di paglia, tavole per riposare, pali per lo sfregamento, l'affilatura delle unghie e la marcatura del territorio e del gioco.

Le strutture esterne devono avere dimensioni minime di 80 mq. fino a 4 individui (25 mq. ogni ulteriore individuo) e gli animali devono averne libero accesso per almeno 8 ore giornaliere. Devono esserci contemporaneamente zone di sole e d'ombra, un terreno naturale con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia o altri materiali naturali, la presenza di pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, eventualmente anche in posizione eretta, per la marcatura del territorio e del gioco.

Devono essere messi a disposizione oggetti per il gioco (oggetti di legno, anche sospesi, palle, corde, ecc...).

Le tigre hanno necessità anche di strutture permanenti per sguazzare nell'acqua e farsi il bagno. Con temperature esterne al di sotto dei 15° C gli animali devono avere la possibilità di ritirarsi in ambienti riparati e coibentati.

L'alimentazione deve prevedere carne (incluse pelli e penne) fresca e carne macinata o a pezzettini quando necessita la somministrazione di medicinali, vitamine e minerali. Gli animali dovrebbero digiunare un giorno a settimana. Deve essere possibile separare gli animali per consentire loro l'alimentazione simultanea o in condizioni di non competitività.

Devono essere evitati spettacoli svolti con specie incompatibili e sempre vietati quelli con l'uso di cerchi infuocati.

FOCHE

Le otarie devono disporre di una piscina di dimensioni minime di 4x2,2mt. e 1mt. di altezza (8,8mc per 2 animali e 2 mc per ogni individuo supplementare). Devono inoltre disporre di una superficie minima di 2 mq per animale costituita da un pavimento di legno. L'area destinata alle otarie non deve essere soggetta a correnti d'aria. Gli animali dovrebbero essere in numero minimo di 2 individui.

IPPOPOTAMI

Le strutture interne devono avere dimensioni minime di 2x4mt. (2x2m per l'ippopotamo pigmeo), una temperatura superiore ai 15° C e un terreno di paglia secca, con superficie rapidamente asciugabile e con adeguato drenaggio di acqua e urina.

Le strutture esterne devono avere dimensioni minime di 70mq. per ogni individuo (40 mq per l'ippopotamo pigmeo), con zone ombreggiate per il riposo e un terreno naturale con sabbia, erba o altri materiali naturali, con la possibilità di fare bagni nell'acqua o nel fango (se la stagione lo permette). Devono inoltre avere la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura.

GIRAFFE.

Le strutture interne devono avere dimensioni minime di 12 mq. per ogni individuo, con recinti che permettano all'animale di mantenere il collo dritto e con temperatura superiore ai 15° C.

Le strutture esterne devono avere dimensioni minime di 250 mq. fino a 3 individui (50 mq. ogni ulteriore individuo), con terreno non sdruciolevole e con la possibilità di afferrare il cibo (foglie) da posizioni elevate, conformemente al loro comportamento naturale.

CANGURI

Le strutture interne devono avere dimensioni minime di 5mq. per ogni individuo, quelle esterne di almeno 30 mq., con un fondo di terreno naturale profondo (scavabile per almeno 50cm.), in parte ombreggiato, con tronchi e altri materiali naturali. Deve inoltre essere presente una vasca d'acqua per il bagno. Il recinto deve essere del tipo a cielo aperto. È vietato l'uso di catene o corde contenitive di qualsiasi genere. Deve essere assicurata una alimentazione bilanciata di foglie, frutta, cereali e, se disponibili, anche uova e fiori.

ELEFANTI

Le strutture interne devono avere dimensioni minime di 15 mq. per individuo e una temperatura sempre superiore ai 15° C; il terreno deve essere provvisto di una lettiera di paglia secca, di superficie rapidamente asciugabile e con un adeguato drenaggio di acqua e urina.

Le strutture esterne, con disponibilità di zone ombreggiate per il riposo, devono essere di almeno 100 mq. per individuo, in un terreno naturale con sabbia, erba o altri materiali naturali, tronchi per lo sfregamento, rami per il gioco e (se la stagione lo consente) con la possibilità di fare bagno nell'acqua. In linea di principio sono da evitare le catene di contenimento, ma le stesse possono essere utilizzate per brevi periodi (comunque esclusivamente nelle strutture interne) per motivi sanitari e di cura dell'animale o sicurezza degli operatori, purché rivestite di materiale morbido, che consentano all'animale di coricarsi e rialzarsi autonomamente e venga cambiata ogni giorno a rotazione la zampa alla quale vengono assicurate.

In caso di temperature esterne inferiori ai 15° C gli elefanti devono avere la possibilità di proteggersi in un'area riparata dal vento e dalle condizioni meteorologiche avverse, in cui può essere mantenuta tale limite di temperatura. In caso di gelo gli animali devono poter disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e grandi sufficientemente da permettere la presenza di tutti gli esemplari garantendo il loro movimento. La struttura deve essere progettata in maniera tale da poter essere pulita e lavata giornalmente su pareti e pavimento. Gli animali devono poter utilizzare la struttura esterna per tutto il tempo desiderato, con un minimo di 8 ore giornaliere. È essenziale la presenza di curatori competenti e familiari agli animali. L'alimentazione deve essere assicurata due volte al

giorno, includendo anche rami e foglie. Il bagno giornaliero deve essere assicurato, anche, dove non possibile altrimenti, con annaffiature d'acqua e garantito il bagno di sabbia; se necessario la sabbia può essere sostituita con segatura, prestando attenzione che non vi sia l'ingestione della stessa in quantità eccessive. È vietata la detenzione di un solo esemplare così come la detenzione di maschi e femmine insieme.

SCIMMIE

Babbuini

Per le strutture interne deve essere garantito un ricovero di almeno 30 mq per massimo 5 esemplari, con l'aggiunta di 1,5 mq per ogni animale in più, con un'altezza minima di 3 m. Lo spazio deve essere fornito di lettiera di paglia. Per le strutture esterne deve essere garantito un ricovero di almeno 30 mq., per 1-5 esemplari, con l'aggiunta di 2 mq per ogni animale in più. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno. Per le strutture sia interne che esterne occorre che gli animali siano tenuti in gruppo, non da soli. In entrambe devono essere presenti strutture per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi, quali corde, pali, rami e oggetti sospesi, in quantità adeguata al numero di individui.

Scimmie cappuccine

Per le strutture interne deve essere garantito un ricovero di almeno 20 mq per 2-5 esemplari, con l'aggiunta di 3 mq per ogni animale in più, con altezza minima di 3 m. Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole, con una temperatura minima di 15 gradi centigradi, e comunque idonea agli animali presenti. Per le strutture esterne deve essere garantito uno spazio minimo di 20 mq per 2-5 esemplari con l'aggiunta di 3 mq per ogni animale in più, con altezza minima di 3,5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno. Per le strutture sia interne che esterne gli animali non devono essere legati e devono essere tenuti in gruppo. In caso di temperature esterne sotto i 15 gradi centigradi, tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti riscaldati. Devono essere presenti strutture che consentano agli animali di arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi e ritirarsi in quantità adeguata.

RINOCERONTI

Per le strutture interne deve essere garantito un ricovero di almeno 12 mq per ogni individuo, con una temperatura superiore ai 15 gradi centigradi. Lo spazio riservato deve essere fornito di una lettiera di paglia secca. Il terreno deve avere una superficie asciugabile rapidamente con drenaggio di acqua e un urina. Per le strutture esterne deve essere garantito uno spazio di 80 mq per ogni individuo, con recinzione con altezza minima 1 m. Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo. Il terreno deve essere naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Deve essere garantita la possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango, se la stagione lo consente, e di sabbia che può essere sostituita con segatura.

ORSI

Considerata l'assoluta impossibilità di detenere nei circhi l'orso polare, in considerazione delle particolari esigenze comportamentali ed etologiche, i seguenti requisiti non si riferiscono a questa specie.

Per le strutture interne deve essere garantito un ricovero di almeno 8 mq per individuo, altezza minima 2,5 mt.; gli animali devono avere la possibilità di alzarsi sulle zampe posteriori. Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente, inoltre deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico. Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Per l'orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve essere di 12 gradi centigradi. Lo spazio loro riservato deve essere fornito di lettiera con oggetti che possano stimolare l'interesse degli animali. Inoltre devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze per l'orso nero, l'orso dal collare e l'orso dagli occhiali, affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente. Per le strutture esterne: per l'orso bruno, l'orso nero e l'orso dal collare deve essere garantito uno spazio di almeno 100 mq., per 1-2 animali, con l'aggiunta di 20 mq per ogni esemplare in più; per l'orso malese, l'orso dagli occhiali e l'orso labiato deve essere garantito uno spazio di almeno 70 mq., per 1- 2 animali e 20 mq, per ogni esemplare in più. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno. Devono essere presenti sia zone assolate che ombreggiate. Per quanto concerne il terreno, il fondo deve essere di terra o sabbia mista a torba; devono essere presenti tronchi e rami per arrampicarsi o affilarsi le unghie, strutture per il bagno e che offrano agli animali la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.

Art. 12 - Violazioni e sanzioni

Fatte salve eventuali normative speciali e la competenza della Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale in materia di reati, le violazioni al presente regolamento sono accertate dal competente servizio veterinario dell'azienda Ulss n. 8 di Vicenza, dai carabinieri forestali, dalla Polizia Locale e dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento.

Qualora i sopraindicati organi accertatori riscontrino difformità a quanto indicato nella documentazione ufficiale del circo riguardo le strutture di detenzione degli animali (inadeguatezza a quanto prescritto) se tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, possono richiedere al Comune, senza pregiudizio per l'azione penale, la revoca o diniego dell'autorizzazione all'attività di spettacolo viaggiante. Il servizio veterinario Ulss può inoltre procedere, in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 o, qualora sussistano gli estremi, ai sensi della Legge n. 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali" e successive modifiche e integrazioni. In caso di documentazione insufficiente o mancante rispetto agli artt. 3 e 4 del presente regolamento, il Comune chiede l'integrazione entro un congruo termine, ai sensi della Legge n. 241/1990, trascorso il quale, in difetto dell'integrazione, la domanda è respinta. Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato o non siano sanzionate da altre leggi (compresa la Legge n. 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali" e successive modifiche e integrazioni) o regolamenti generali e comunali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, con le modalità e procedure di cui alla Legge n. 689/1981. Le violazioni di cui ai precedenti articoli comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, nonché l'eventuale sospensione o chiusura dell'attività e/o l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Nel caso di gravi e accertate inadempienze da parte degli organizzatori, che hanno causato danneggiamenti nell'area, la manifestazione causa di tali danni non sarà più autorizzata all'installazione nei successivi tre anni.

I titolari di autorizzazioni che violano le disposizioni contenute nel presente regolamento sono passibili di sospensione dell'autorizzazione e, nei casi più gravi, di revoca della stessa e dall'esclusione dalla partecipazione per i successivi tre anni, oltre che di eventuali altre sanzioni previste per legge.

Ai gestori del circo che violano le disposizioni contenute nella Legge n. 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali" e successive modifiche e integrazioni, sarà immediatamente revocata l'autorizzazione e il circo sarà escluso dalla partecipazione per i successivi sei anni, oltre la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente per le eventuali altre sanzioni previste per legge.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

I termini di presentazione delle domande di cui all'art. 2 non si applicano a quelle già presentate e accolte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Anche per queste domande rimane l'obbligo dell'osservanza di tutte le restanti disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.